

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1893

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(AMATO)

E DAL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

(BARUCCI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
E, *AD INTERIM*, DELLE PARTECIPAZIONI STATALI

(GUARINO)

E CON IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

(RIPA DI MEANA)

Conversione in legge del decreto-legge 14 novembre 1992, n. 434,
recante disposizioni urgenti per il personale di enti pubblici tra-
sformati in società per azioni, comandato presso amministrazioni
pubbliche

Presentato il 16 novembre 1992

ONOREVOLI DEPUTATI! — L'accluso de-
creto-legge (del quale si chiede la conver-
sione in legge) è inteso a risolvere alcuni
problemi derivanti dalla trasformazione
in società per azioni degli enti pubblici
economici relativamente al personale di
tali enti che presta servizio, in posizione
di comando, presso amministrazioni pub-
bliche.

Si tratta di un intervento urgente e
necessario per garantire la continuità
delle funzioni svolte presso tali ammini-
strazioni da parte dei predetti dipendenti,
il rientro dei quali nelle società di appar-
tenenza creerebbe vacanze di organico —
anche relative a elevate professionalità
tecniche — non colmabili nel breve o nel
medio periodo.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Il personale in servizio presso amministrazioni pubbliche alla data dell'11 luglio 1992 (entrata in vigore del decreto-legge n. 333 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359) potrà quindi continuare ad essere impiegato dalle medesime amministrazioni per un ulteriore periodo massimo di sei mesi, decorrente dalla data di entrata in vigore dell'accluso decreto-legge.

Il Governo ha ritenuto congruo prevedere un breve periodo di conferma in servizio, riservandosi di disciplinare la materia (entro il medesimo periodo) con un apposito disegno di legge che disponga l'inquadramento, a domanda, del personale destinatario dell'accluso de-

creto-legge nei ruoli delle amministrazioni pubbliche, entro i limiti dei posti disponibili nelle qualifiche funzionali di corrispondenza.

Sarà nel contempo valutata la possibilità di pervenire all'inquadramento opzionale nell'ambito del decreto legislativo delegato sul pubblico impiego di imminente emanazione.

L'unito provvedimento non è stato corredato della relazione tecnica, prevista dall'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362, in quanto non comporta nuove o maggiori spese, ovvero minori entrate, a carico del bilancio dello Stato.

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 14 novembre 1992, n. 434, recante disposizioni urgenti per il personale di enti pubblici trasformati in società per azioni, comandato presso amministrazioni pubbliche.

Decreto-legge 14 novembre 1992, n. 434, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 16 novembre 1992.

Disposizioni urgenti per il personale di enti pubblici trasformati in società per azioni, comandato presso amministrazioni pubbliche

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare la continuità delle funzioni svolte presso pubbliche amministrazioni, in posizione di comando, dal personale dipendente da enti pubblici trasformati in società per azioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 novembre 1992;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e, *ad interim*, delle partecipazioni statali e dell'ambiente;

EMANA

il seguente decreto-legge:

ARTICOLO 1.

1. Il personale dipendente dagli enti pubblici trasformati in società di diritto privato ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, e degli articoli 15 e 18 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, nonché dalle società da essi controllate, comandato in forza di disposizioni di legge presso le pubbliche amministrazioni ed in servizio alla data dell'11 luglio 1992, continua a prestare servizio presso le medesime amministrazioni per un periodo massimo di sei mesi decorrente dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Per lo stesso periodo nulla è innovato in ordine alla corresponsione del trattamento economico al personale interessato.

ARTICOLO 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 novembre 1992.

SCÀLFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei ministri*

BARUCCI, *Ministro per la funzione pubblica*

GUARINO, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e, ad interim, delle partecipazioni statali*

RIPA DI MEANA, *Ministro dell'ambiente*

Visto, il Guardasigilli: MARTELLI.